



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “per quanto dispone in materia di indirizzo politico- amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che ha istituito il Ministero dello sviluppo economico ed ha disposto, all’art. 1, comma 12, che la sua denominazione sostituisce, ad ogni effetto ed ovunque presente, la denominazione “Ministero delle attività produttive” in relazione alle funzioni già conferite a tale dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19, e 19 bis;

VISTO il successivo comma 23 in cui è stabilito che, in attuazione delle disposizioni previste dalla stessa legge 17 luglio 2006, n. 233, e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, tra cui anche il Ministero dello sviluppo economico, con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello di tali amministrazioni;

VISTO la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al comma 1, dell’art. 1, ha sostituito il comma 2 dell’art. 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed ha stabilito quali sono i Ministeri, tra cui il Ministero dello Sviluppo economico;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l’art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell’art. 6, commi 10, 11 e 12 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;



VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 209 del 28 dicembre 2015, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018" pubblicato sul Supplemento ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 31 dicembre 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2014, reg. 1, foglio 869, con il quale all'ing. Gilberto Dialuce è stato confermato l'incarico quadriennale di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di Stabilità 2016" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 290 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 71;

VISTO il Decreto 28 dicembre 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 31 dicembre 2015, "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 198 del 28 novembre 2008, "Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico" che all'art. 2, individua gli uffici di diretta collaborazione;

VISTO il D.C.P.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale del 24 gennaio 2014, n. 19, recante, a norma della predetta legge 14 luglio 2008, n. 121, la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nel quale, tra l'altro, è stabilito che il Ministero si articola in quindici direzioni generali, tra cui la Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della riportata legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", si deve procedere all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 ai responsabili di gestione;

CONSIDERATO, altresì, l'esigenza di provvedere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'assegnazione ai titolari delle citate Direzioni generali delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 per la realizzazione dei progetti e delle gestioni di competenza;



Visto il decreto ministeriale in data 12 gennaio 2016, con il quale, tra l'altro, al titolare della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche sono assegnate, in termini di residui, competenza e cassa, per l'anno finanziario 2016, nell'ambito delle Missioni e Programmi e relative Unità di Voto approvate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 148, le disponibilità finanziarie;

VISTA la disponibilità di competenza e di cassa sul Cap. 3540 p.g. 3 per l'esercizio finanziario 2015 che permette di liquidare;

Visto l'art. n. 4 della legge 15/12/2011, n. 217, secondo cui "La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea". 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Considerato che la missione in gestione è indispensabile ad assicurare la partecipazione ai processi decisionali;

Vista l'allegata tabella di liquidazione per una spesa complessiva al lordo delle ritenute erariali di € 355,86 relativa alla missione effettuata a **MARRAKECH il 13-15/11/2016** dall'Ing. **Gilberto Dialuce**.

DECRETA

Si liquida a favore dall'Ing. **Gilberto Dialuce** l'importo di € 280,52 relativo alle spese di missione, allegata al presente decreto, che graverà sul capitolo 3540-3 dell'esercizio finanziario 2016.

Roma, 6 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Gilberto Dialuce